

di tassa, come la Corte d'Appello di Aix, 10 dicembre 1908 ⁽¹⁴⁵⁾ e la Cassazione, 30 ottobre 1907 ⁽¹⁴⁶⁾. Esse fondano le loro decisioni sul fatto che i diritti di pilotaggio non hanno per oggetto il pagamento di spese pubbliche, ma costituiscono unicamente la retribuzione del servizio reso alle navi dai piloti, nelle mani dei quali essi vengono versati direttamente ed integralmente a titolo di remunerazione.

La questione ⁽¹⁴⁷⁾ ha una grande importanza d'ordine costituzionale, dipendendo dalla soluzione che ad essa vien data, la competenza o meno degli organi incaricati di emanare provvedimenti in materia di mercedi di pilotaggio ⁽¹⁴⁸⁾.

40. - *Condizione giuridica dei salari.* — Quale la condizione giuridica dei salari dei piloti? Il quesito non può essere risolto senza aver prima data una soluzione alla questione se il pilota sia un membro dell'equipaggio, un operaio o un funzionario. A seconda che esso assuma una figura piuttosto che l'altra, diversa è la protezione che la legge accorda ai suoi guadagni.

Ammesso, com'è del resto probabile, che il pilota non faccia parte dell'equipaggio della nave cui presta i suoi servizi ⁽¹⁴⁹⁾, non può la mercede che gli spetta essere assimilata ai salari dell'equipaggio; conseguentemente, non sono applicabili le regole che governano la gente di mare, nella loro qualità di membri dell'equipaggio. Questa considerazione non ha importanza pratica in materia di privilegi, poichè è lo stesso codice di commercio che, all'art. 191, n. 2, dissipando ogni dubbio, concede

(145) *Rev. int. d. dr. mar.*, 1909-10, p. 626.

(146) *Ibid.*, 1907-1908, p. 781.

(147) V. anche « *La taxe de pilotage au port de Saint-Louis du Sénégal* » in *Annales Coloniales* n. del 12 novembre 1929.

(148) La Cassazione (*loc. cit.*) ha deciso che i diritti di pilotaggio, come sono nella Nuova Caledonia giusto i decreti 30 dicembre 1887 e 10 gennaio 1900, non hanno il carattere di contribuzione pubblica, e possono, perciò, essere legalmente stabiliti da decreto o deliberazione del Consiglio Generale delle Colonie.

(149) V. in tal senso RIPERT, *op. cit.*, p. 942. Sulla questione parleremo estesamente più avanti.